

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

N. U00116 DEL 7 DICEMBRE 2023

PROPOSTA N. 2069 DEL 7 DICEMBRE 2023

OGGETTO: Atto d'indirizzo al Segretario generale vicario, quale Presidente della delegazione trattante, in tema di ripartizione delle risorse destinate al salario accessorio del comparto delle Funzioni locali.

L'anno 2023, il giorno 07 del mese di dicembre, alle ore 15.24, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, in Roma – via della Pisana n. 1301 si è riunito l'Ufficio di presidenza così composto:

Componenti:			Presente	Assente	Votazione
Presidente	Antonello	AURIGEMMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Enrico	PANUNZI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliere Segretario	Fabio	CAPOLEI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliera Segretaria	Micol	GRASSELLI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliere Segretario	Valerio	NOVELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole

Verbale di seduta n. 34

Con l'assistenza tecnico-giuridica del direttore delegato dott. Fabio Pezone

L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Funzioni locali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022, di seguito denominato CCNL del 16 novembre 2022;

VISTO il Contratto collettivo decentrato integrativo normativo del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 28 ottobre 2019;

PRESO ATTO della proposta di Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) normativo del comparto delle Funzioni locali del Consiglio regionale per il triennio 2023-2025, elaborata dal gruppo di lavoro, costituito con determinazione 17 febbraio 2023, n. A00059, e, in particolare, la disciplina relativa alle indennità per specifiche responsabilità e al Welfare integrativo;

VISTA la determinazione 1° dicembre 2023, n. A00741 (Approvazione del “Rendiconto risorse decentrate – anno 2022” e conseguente rideterminazione del “Fondo risorse decentrate – anno 2023”. Costituzione del “Fondo provvisorio risorse decentrate – anno 2024”, ai sensi del CCNL comparto Funzioni locali triennio 2019-2021);

RITENUTO di formulare al Segretario generale vicario, quale Presidente della delegazione trattante, il seguente atto di indirizzo: prevedere, nelle more della sottoscrizione del nuovo CCDI, la definizione della disciplina relativa alle indennità per specifiche responsabilità e al Welfare integrativo, adottando come piattaforma contrattuale quella contenuta nella proposta di CCDI di cui all'Allegato A e, in particolare:

- a) destinare, relativamente all'istituto delle specifiche responsabilità, ai sensi dell'articolo 80 del CCNL, per l'annualità 2024, un importo da un minimo di 75.000 euro a un massimo di 120.000 euro delle risorse del Fondo del salario accessorio del personale del comparto anno 2024;
- b) prevedere una ripartizione ottimale dell'indennità di cui alla lettera a) annua lorda, da suddividere in dodici mensilità, a seconda dell'Area di appartenenza dei dipendenti del comparto;
- c) prevedere, per la ripartizione delle economie generate nel corso dell'esercizio finanziario 2022, come accertate con determinazione n. A00741/2023, che l'ammontare delle stesse, ai

sensi dell'articolo 80 del CCNL del 16 novembre 2022, sia stabilito tra un minimo di euro 300.000 ed un massimo euro 350.000 ai fini della concessione, in favore dei propri dipendenti del comparto, di benefici di natura assistenziale e sociale (Welfare integrativo) di cui all'articolo 82 del CCNL medesimo e, in particolare, quelli di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 del medesimo articolo;

RITENUTO di formulare al Segretario generale vicario, quale Presidente della delegazione trattante, il seguente atto di indirizzo: prevedere progressioni economiche all'interno delle aree, con decorrenza 1° gennaio 2024, destinando una quota di risorse che consenta la progressione economica all'interno delle aree per un numero di unità di personale di ruolo del Consiglio regionale pari al 50 per cento dello stesso, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa e dalle circolari in materia;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;

VISTO l'articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza;

Delibera

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di formulare al Segretario generale vicario, quale Presidente della delegazione trattante, il seguente atto di indirizzo: prevedere, nelle more della sottoscrizione del nuovo CCDI, la definizione della disciplina relativa alle indennità per specifiche responsabilità e al Welfare integrativo, adottando come piattaforma contrattuale quella contenuta nella proposta di CCDI di cui all'Allegato A e, in particolare:
 - a) destinare, relativamente all'istituto delle specifiche responsabilità, ai sensi dell'articolo 80 del CCNL, per l'annualità 2024, un importo da un minimo di 75.000 euro a un massimo di 120.000 euro delle risorse del Fondo del salario accessorio del personale del comparto anno 2024;
 - b) prevedere una ripartizione ottimale dell'indennità di cui alla lettera a) annua lorda, da suddividere in dodici mensilità, a seconda dell'area di appartenenza dei dipendenti del comparto;
 - c) prevedere, per la ripartizione delle economie generate nel corso dell'esercizio finanziario 2022, come accertate con determinazione 1° dicembre 2023, n. A00741, che l'ammontare delle stesse, ai sensi dell'articolo 80 del CCNL del 16 novembre 2022, sia stabilito tra un minimo di euro 300.000 ed un massimo euro 350.000 ai fini della concessione, in favore dei propri dipendenti del comparto, di benefici di natura assistenziale e sociale (Welfare integrativo) di cui all'articolo 82 del CCNL medesimo e, in particolare, quelli di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 del medesimo articolo;
2. di formulare, altresì, al Segretario generale vicario, quale Presidente della delegazione trattante, il seguente atto di indirizzo: prevedere progressioni economiche all'interno delle

aree, con decorrenza 1° gennaio 2024, destinando una quota di risorse che consenta la progressione economica all'interno delle aree per un numero di unità di personale di ruolo del Consiglio regionale pari al 50 per cento dello stesso, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa e dalle circolari in materia;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della delegazione trattante per i conseguenti adempimenti di competenza;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Copia

Proposta di disciplina degli istituti relativa alle indennità per specifiche responsabilità, alle progressioni economiche nell'ambito delle aree e al Welfare integrativo ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa

Art.

(Indennità per specifiche responsabilità)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 84 del CCNL del 16 novembre 2022, possono essere destinatari dell'indennità per specifiche responsabilità tutti i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale in servizio presso le strutture amministrative dello stesso, o della Giunta regionale in trasferimento temporaneo presso le strutture amministrative del Consiglio, o di altra pubblica amministrazione in posizione di comando presso le strutture amministrative del Consiglio, appartenenti alle Aree degli Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, non titolari di incarico EQ. Sono in ogni caso esclusi i percettori di una indennità economica onnicomprensiva.

2. Non possono essere destinatari dell'indennità in oggetto i dipendenti che abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione e comunque per reati che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione di un rapporto di lavoro con pubbliche amministrazioni.

3. Tale indennità corrisponde alla rilevanza delle responsabilità assunte e concretamente esercitate e pertanto il beneficio può essere erogato al personale al quale siano state attribuite responsabilità che, pur insite nella declaratoria dell'Area di appartenenza e, come tali, integralmente esigibili, siano espressive dell'assunzione di responsabilità specifiche e rafforzate nel contesto produttivo dell'Amministrazione. Le posizioni di lavoro indennizzabili si riferiscono necessariamente ad attività, obiettivi e compiti che, seppure rientranti nell'ordinaria e consueta attività generale della struttura funzionale, assumono carattere di particolare e/o di rilevante complessità.

4. Non è riconducibile all'applicazione di questo istituto l'esercizio di quei compiti o funzioni riconosciuti e remunerati secondo criteri e modalità previste da altri istituti contrattuali o da leggi speciali, o mediante la corresponsione di un trattamento economico avente carattere di onnicomprensività, in conformità del principio generale che non consente la cumulabilità di diversi trattamenti economici accessori per la medesima responsabilità.

5. L'erogazione dell'indennità in oggetto è limitata a specifiche e complesse responsabilità di procedimento o processo, anche non propriamente ascrivibili alla categoria di appartenenza, ma, in ogni caso, non riconducibili a mansioni superiori, perché prive delle caratteristiche di prevalenza previste dall'articolo 52 del d.lgs. 165/2001.

6. Le risorse destinate all'applicazione dell'istituto e rese annualmente disponibili ai sensi dell'articolo 80 del CCNL ammontano a euro _____ .

7. L'indennità annua lorda, suddivisa in dodici mensilità, come previsto dall'articolo 84 del CCNL del 16 novembre 2022, varia, a seconda dell'Area di appartenenza, da un minimo di euro _____ ad un massimo di euro _____, e più precisamente:

- a) per il personale delle Aree degli Operatori ed Operatori Esperti: da euro _____ ad euro _____;
- b) per il personale dell'Area degli Istruttori: da euro _____ ad euro _____;
- c) per il personale dell'Area dei Funzionari ed EQ: da euro _____ ad euro _____.

8. L'importo economico correlato alla specifica responsabilità varia, all'interno di quello fissato per ciascuna Area, a seconda del punteggio totale risultante all'esito della valutazione espressa da ciascun direttore ai sensi del comma 13.

9. A ciascun dipendente non può essere attribuita contemporaneamente più di un'indennità per specifiche responsabilità.

10. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, in relazione all'orario di servizio indicato nel proprio contratto di lavoro.

11. Ciascun direttore, in fase di prima applicazione, procede all'individuazione delle situazioni lavorative di particolare responsabilità, ne definisce i compiti particolari ed i relativi obiettivi e provvede ad inviare specifica relazione al Segretario generale. Il Segretario generale, sulla base delle proposte trasmesse dai singoli direttori, procede alla valutazione circa la compatibilità delle stesse con le esigenze organizzative complessive dell'Amministrazione e con le risorse finanziarie disponibili, ripartendo il suddetto budget annuale tra le diverse strutture.

12. L'individuazione del personale destinatario dell'indennità per specifiche responsabilità è effettuata con proprio provvedimento motivato, dal Segretario generale, ovvero, dal direttore del servizio presso il quale lo stesso è assegnato, sentito il dirigente responsabile, nel limite delle risorse destinate alla medesima struttura.

13. La determinazione puntuale dell'indennità avviene attraverso un metodo di graduazione del valore economico della posizione di lavoro, proporzionalmente commisurato, sulla base dell'Area di appartenenza, alla responsabilità di procedimenti o processi complessi assegnati, alla responsabilità gestionale e professionale ad essi connessi, secondo i parametri indicati nelle seguenti tabelle, distinte per Area di appartenenza.

Criteri		Area degli Operatori ed Operatori Esperti	Area degli Istruttori	Area dei Funzionari ed EQ
responsabilità di procedimenti o processi complessi <i>(minimo: punti 1; medio: punti 2; elevato: punti 3)</i>	autonomia operativa	X	X	X
	grado di responsabilità <i>(intensità e continuità del processo/procedimento)</i>	X	X	X
	livello di responsabilità istruttoria		X	X
responsabilità gestionale <i>(minimo: punti 1; medio: punti 2; elevato: punti 3)</i>	responsabilità di spesa	X	X	X
	responsabilità nella realizzazione di piani di attività <i>(complessità relazionale della funzione)</i>	X	X	X
	responsabilità di coordinamento di dipendenti			X
responsabilità professionale <i>(minimo: punti 1; medio: punti 2; elevato: punti 3)</i>	responsabilità connessa al processo	X	X	X
	responsabilità nel concorso e/o supporto alle decisioni	X	X	X
	responsabilità di sistemi relazionali complessi			X

Aree	Punteggi	Importo dell'indennità (in euro)
Operatori ed Operatori esperti	da 16 a 18
	da 13 a 15
	da 10 a 12
Istruttori	da 18 a 21
	da 15 a 17
	da 11 a 14
Funzionari ed EQ	da 23 a 27
	da 19 a 22
	da 14 a 18

14. Nel provvedimento di cui al comma 12 è stabilita la durata dell'attribuzione dell'indennità, che comunque ha durata annuale. Alla scadenza può essere rinnovata, o modificata, con provvedimento motivato del Segretario generale, ovvero, del direttore del servizio di appartenenza del dipendente interessato, da adottarsi previa ricognizione del permanere delle esigenze organizzative delle rispettive strutture, ferma restando la disponibilità delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva integrativa.

15. Nel provvedimento di cui al comma 12 può essere stabilita una durata inferiore all'anno. In tal caso, il compenso spettante di cui al comma 8 è proporzionato al periodo di durata dell'incarico.

16. In caso di assenza per aspettativa o congedi a qualsiasi titolo o per malattia o per infortunio, per un periodo di tempo superiore a trenta giorni consecutivi, con esclusione dei casi di cui agli articoli 16, 17 e 28 del d.lgs. 151/2001 e successive modifiche, il titolare di specifiche responsabilità può essere sospeso dall'incarico e può essere provvisoriamente sostituito, con propria determinazione, dal direttore della struttura di appartenenza, ovvero, dal Segretario generale, con altro dipendente in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, ritenuto idoneo.

17. Al titolare di specifiche responsabilità provvisoriamente sostituito non è corrisposta la relativa indennità per tutta la durata della sostituzione. La stessa è corrisposta al suo sostituto.

18. L'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità può essere revocata, prima della sua scadenza, con propria determinazione, adeguatamente motivata, dal Segretario generale o da ciascun direttore di servizio, sentiti, in funzione delle cause poste a fondamento del provvedimento di revoca, i dirigenti di area o di ufficio di riferimento, per i seguenti motivi:

- a) intervenuto mutamento dell'assetto organizzativo che comporti la soppressione o il trasferimento di competenze, tranne i casi di sola modifica alla denominazione della struttura;
- b) il venir meno delle esigenze tecniche, organizzative o gestionali, che avevano richiesto il conferimento delle stesse;
- c) reiterata ingiustificata inosservanza da parte del dipendente delle direttive impartite dal dirigente, accertata nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa vigente;
- d) reiterati risultati negativi nello svolgimento delle specifiche responsabilità affidate, accertati nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa vigente;
- e) accoglimento della rinuncia scritta all'incarico da parte del dipendente;
- f) assenza per aspettativa o congedi a qualsiasi titolo o per malattia o infortunio per un periodo di tempo superiore a sessanta giorni consecutivi, con esclusione dei casi di cui agli articoli 16, 17 e 28 del d.lgs. 151/2001 e successive modifiche;
- g) specifiche, ulteriori cause previste dalle leggi e dai CCNL.

19. La titolarità dell'indennità per specifica responsabilità cessa nei seguenti casi:

- a) il verificarsi di una delle cause previste al comma 2;
- b) il trasferimento del dipendente ad altra struttura del Consiglio regionale;
- c) il collocamento in posizione di comando o assegnazione temporanea presso altra pubblica amministrazione o soggetti privati;
- d) il trasferimento temporaneo presso le strutture della Giunta regionale;
- e) il conferimento di un incarico di posizione organizzativa.

20. Per il dipendente titolare della specifica responsabilità, la revoca e/o la cessazione comportano la perdita della relativa indennità.

Art.
(Welfare integrativo)

1. L'Amministrazione promuove l'attivazione di iniziative di welfare integrativo volti alla concessione di benefici di natura assistenziale e sociale a favore dei dipendenti per contribuire a migliorare il benessere organizzativo e la qualità della vita dei lavoratori e delle prestazioni in generale, nonché l'equilibrio tra lavoro e vita familiare.

2. In particolare, l'Amministrazione, previa valutazione amministrativa - contabile e nel rispetto degli istituti previsti dalle relazioni sindacali, intende destinare risorse per finanziare le misure previste dall'articolo 82 del CCNL del 16 novembre 2022, tra le quali:

- a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
- b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
- c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
- d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili.

3. L'Amministrazione, con riferimento all'assistenza sanitaria integrativa e agli interventi di supporto alla genitorialità in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie) si impegna ad assicurare migliori condizioni dei servizi a tutela della salute nel rispetto delle procedure previste dallo stesso articolo;

4. Alla copertura degli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 82, comma 2, del CCNL del 16 novembre 2022, mediante l'utilizzo delle disponibilità già stanziato, per le medesime finalità, dalle disposizioni normative vigenti, nonché mediante l'utilizzo di quota parte del Fondo di cui all'articolo 79 del CCNL del 16 novembre 2022 nei limiti di quanto a tal fine disponibile.